

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta da:

Dott. DE MASI Oronzo - Presidente

Dott. DI PISA Fabio - Consigliere Rel.

Dott. BILLI Stefania - Consigliere

Dott. LO SARDO Giuseppe - Consigliere

Dott. PENTA Andrea - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18056/2022 R.G. proposto da:

Ro.Ra., Or.Ra., An.Ra. n.q. di eredi di Ci.Ma. (DECEDUTA), elettivamente domiciliati in ROMA VIA (...), presso lo studio dell'avvocato Ma.Gi. (...) che li rappresenta e difende

-ricorrente-

contro

COMUNE NAPOLI, elettivamente domiciliato in roma Via (...), presso lo studio dell'avvocato Le.Lu. (...) rappresentato e difeso dagli avvocati An.An. (...), Ro.Ga. (...)

-controricorrente-

avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. della CAMPANIA n. 228/2022 depositata il 03/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2024 dal Consigliere FABIO DI PISA

RILEVATO CHE

1. la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza n. 228/15/2022, depositata in data 3 gennaio 2022 e non notificata, in parziale riforma della sentenza di primo grado in controversia relativa ad impugnazione di avviso di accertamento IMU 2014 in ordine a plurimi immobili di proprietà della signora Ci.Ma., accoglieva il ricorso originario limitatamente al riconoscimento del beneficio di imposta per abitazione principale quanto ai beni di via (...), Napoli;

2. contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, Ci.Ma. cui ha resistito con controricorso il comune di Napoli;

3. nel corso del giudizio si sono costituiti Ro.Ra., Or.Ra. e An.Ra., in qualità di eredi di Ci.Ma., i quali, in via preliminare, hanno chiesto di disporre la disapplicazione delle sanzioni per intrasmissibilità agli eredi, in applicazione di quanto previsto dall'art. 8, D.Lgs. n. 472 del 1997, stante l'intervenuto decesso, in data 31 agosto 2022, della sig.ra Ci., destinataria della pretesa tributaria da parte del Comune di Napoli, insistendo, per il resto, nelle censure dispiagate;

CONSIDERATO CHE

1. con il proposto ricorso i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, legge. n. 212 del 2000, e 3 legge n. 241 del 1990 lamentando che la Commissione tributaria regionale aveva erroneamente ritenuto adeguatamente motivato l'impugnato avviso in rettifica, sebbene: "a)... totalmente privo dell'indicazione del classamento, della rendita catastale, e dei moltiplicatori (coefficienti) utilizzati dal Comune di Napoli per determinare l'Imu asseritamente dovuta; ... b) indichi in maniera errata la classe della gran parte degli immobili oggetto di accertamento";

2. il ricorso deve essere disatteso per le ragioni appresso specificate;

2.1. la doglianza per l'asserito difetto di motivazione dell'avviso è, infatti, inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 cod. proc. civ., non avendo i ricorrenti riprodotto e allegato al ricorso l'avviso e ciò, tanto più, a fronte dell'esplicito accertamento operato dai giudici di merito, che hanno affermato che l'atto era adeguatamente motivato contenendo la individuazione degli immobili ed i criteri di calcolo del tributo;

2.2. va dato seguito, invero, al condiviso principio di diritto secondo il quale "in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento - il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell'atto stesso - è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo" (cfr. Cass. nn. 16147/2017, 2928/2015, 8312/2013);

2.3. tale condizione di ammissibilità del mezzo di impugnazione proposto non è stata concretizzata dai ricorrenti nella sua formulazione, non essendo stata affatto riportata per estratto nei punti rilevanti la motivazione dell'atto impositivo impugnato;

2.4. occorre, peraltro, ribadire che in tema di ICI, secondo principi applicabili anche all'IMU, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 1694 del 24/01/2018; Cass. n. 26431 del 08/11/2017), situazione, certamente, verificatasi nella fattispecie in esame secondo quanto è dato anche desumere dal tenore delle difese dei contribuenti;

3. la difesa dei ricorrenti, in qualità di eredi dell'originaria contribuente, ha chiesto, con riguardo agli importi dell'atto impugnato relativi a sanzioni amministrative, che ne sia disposta la relativa decurtazione;

3.1. trattandosi di sanzione amministrativa non trasmissibile agli eredi, va conseguentemente dichiarata la cessazione della materia del contendere in parte qua, facendosi applicazione del principio di diritto, già affermato da questa Corte (cfr. Cass. nn. 29577/2021, 6737/2016, 22199/2010), secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, la morte dell'autore della violazione comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall'Amministrazione, la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 689 del 1981, non si trasmette agli eredi, con conseguente cessazione della materia del contendere che può intervenire anche in sede di legittimità, ove il decesso sia documentato ex art. 372 cod. proc. civ.;

4. il ricorso va, in conclusione respinto, fatta salva la declaratoria di cessazione della materia del contendere di cui si è detto; 4.1. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere quanto alle sanzioni applicate con l'impugnato avviso di rettifica IMU in quanto non più dovute; rigetta per il resto il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio in favore del Comune controricorrente che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti; visto l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico delle parti ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto;

Così deciso il 12 gennaio 2024.

Depositata in Cancelleria l'1 marzo 2024.